Conto corrente con la posta

Anno 84° — Numero 1

GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Sabato, 2 gennaio 1943 - Anno XXI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 – 50-033 – 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI				ALLA PARTE SECONDA			
Nel Regno e Colonie	Abb. annuo L. 100	All'Estero	Abb. annuo L. 200	Nel Regno e Colonie	Abb. annuo L. 60	All'Estero	Abb. annuo L. 120
	» semestrale » 50		» semestrale » 100		» semestrale » 30		» semestrale » 60
	» trimestrale » 25		» trimestrale » 50		» trimestrale » 15		» trimestrale » 30
	Un fascicolo » 2		Un fascicolo » 4		Un fascicolo » 2		Un fascicolo » 4

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno e Colonie	Abbonamento annuo . . L. 50 — Un fascicolo - Prezzi vari.	All'Estero	Abbonamento annuo . . L. 100 — Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella **Parte II** della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso l'Ufficio " Inserzioni " della Libreria dello Stato - Palazzo del **Ministero** delle Finanze. L'Agenzia della Libreria dello Stato in Milano (Galleria Vittorio Emanuele, 3), è autorizzata ad accettare **solamente** gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1942

LEGGI E DECRETI

LEGGE 24 ottobre 1942-XX, n. 1507.

Corresponsione e riversibilità delle pensioni e dei soprassoldi annessi alle decorazioni al valor militare concesse agli albanesi dal Governo italiano.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I cittadini albanesi hanno diritto, secondo le norme vigenti in base alla legislazione italiana ed in deroga all'art. 17 del R. decreto 4 novembre 1932-XI, n. 1423, all'assegno annuo (soprassoldo) annesso alle decorazioni al valor militare concesse dal Governo italiano.

La disposizione del comma precedente si applica anche per le pensioni annue annesse alle decorazioni dell'Ordine militare di Savoia.

Art. 2.

Il soprassoldo e le pensioni annue annessi alle decorazioni di cui all'art. 1 sono riversibili alle vedove ed agli aventi diritto, cittadini albanesi, secondo le norme vigenti in base alla legislazione italiana e prescindendo dal requisito della cittadinanza italiana.

Art. 3.

La presente legge ha effetto dal 20 aprile 1939-XVII.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 24 ottobre 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANO — TERUZZI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 3 dicembre 1942-XXI, n. 1508.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 luglio 1942-XX, n. 834, concernente maggiori assegnazioni agli stati di previsione della spesa di taluni Ministeri per l'esercizio finanziario 1942-43 per occorrenze straordinarie dipendenti dallo stato di guerra.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 6 luglio 1942-XX, n. 834, concernente maggiori assegnazioni agli stati di previsione della spesa di taluni Ministeri per l'esercizio finanziario 1942-43 per occorrenze straordinarie dipendenti dallo stato di guerra.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 dicembre 1942-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 3 dicembre 1942-XXI, n. 1509.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 agosto 1942-XX, n. 1005, recante esenzione dall'imposta di registro per i contratti di trasporto per approvvigionare i centri urbani di derrate ortofrutticole e dei prodotti ittici.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 24 agosto 1942-XX, n. 1005, recante esenzione dall'imposta di registro per i contratti di trasporto per approvvigionare i centri urbani di derrate ortofrutticole e dei prodotti ittici.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 dicembre 1942-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 7 dicembre 1942-XXI, n. 1510.

Proroga del termine di cui all'art. 22, sesto comma, del R. decreto-legge 19 ottobre 1937-XV, n. 1729, convertito e modificato con la legge 13 gennaio 1938-XVI, n. 19, concernente l'istituzione di una imposta straordinaria sul capitale delle società per azioni.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Il termine di cui al comma 6° dell'art. 22 del R. decreto-legge 19 ottobre 1937-XV, n. 1729, convertito. con modificazioni, nella legge 13 gennaio 1938-XVI, n. 19, è prorogato fino al 31 dicembre 1943-XXII.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 dicembre 1942-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — GRANDI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

REGIO DECRETO 26 settembre 1942-XX, n. 1511.

Riconoscimento della personalità giuridica della Casa Salesiana di San Giovanni Bosco, denominata « Istituto Maria Ausiliatrice delle Salesiane di Don Bosco », con sede in Roma.

N. 1511. R. decreto 26 settembre 1942, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Casa Salesiana di San Giovanni Bosco, denominata « Istituto Maria Ausiliatrice delle Salesiane di Don Bosco », con sede in Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1942-XXI

REGIO DECRETO 26 settembre 1942-XX, n. 1512.

Riconoscimento della personalità giuridica della Casa Salesiana di San Giovanni Bosco, denominata « Istituto Maria Ausiliatrice delle Salesiane di Don Bosco », con sede in Bordighera e Vallecrosia (Imperia).

N. 1512. R. decreto 26 settembre 1942, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Casa Salesiana di San Giovanni Bosco, denominata « Istituto Maria Ausiliatrice delle Salesiane di Don Bosco », con sede in Bordighera e Vallecrosia (Imperia).

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1942-XXI

REGIO DECRETO 26 settembre 1942-XX, n. 1513.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione del Beneficio coadiutorale « Orsatti » nella Chiesa parrocchiale dei SS. Gervasio e Protasio, in Sondrio.

N. 1513. R. decreto 26 settembre 1942, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene autorizzato il Vescovo di Como ad accettare, in nome e per conto dell'erigendo Beneficio coadiutorale « Orsatti », nella Chiesa parrocchiale dei SS. Gervasio e Protasio, in Sondrio, la donazione disposta dal sac. Emanuele Orsatti, consistente in un fabbricato situato in Sondrio, con annesso orto e vano attiguo ad uso di ripostiglio, il tutto descritto e valutato L. 14.000, e viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dello stesso Vescovo, in data 30 dicembre 1940-XIX relativo alla erezione del Beneficio coadiutorale « Orsatti » nella Chiesa parrocchiale dei SS. Gervasio e Protasio, in Sondrio.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1942-XXI

REGIO DECRETO 26 settembre 1942-XX, n. 1514.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Grato Vescovo, in frazione Bausone del comune di Moriondo Torinese (Torino).

N. 1514. R. decreto 26 settembre 1942, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Cardinale Arcivescovo di Torino in data 2 febbraio 1942-XX, relativo alla erezione della parrocchia di S. Grato Vescovo, in frazione Bausone del comune di Moriondo Torinese (Torino).

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1942-XXI

REGIO DECRETO 7 novembre 1942-XXI, n. 1515.

Classificazione del Regio naviglio.

N. 1515. R. decreto 7 novembre 1942, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina, viene stabilita la classificazione del Regio naviglio.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 dicembre 1942-XXI

REGIO DECRETO 23 novembre 1942-XXI, n. 1516.

Autorizzazione all'Istituto dei ciechi « Francesco Cavazza » di Bologna ad accettare una donazione.

N. 1516. R. decreto 23 novembre 1942, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, l'Istituto dei ciechi « Francesco Cavazza » di Bologna, viene autorizzato ad accettare la donazione di una cartella di Prestito redimibile 3,50 % del valore nominale di L. 1000 fatta in suo favore dalla signora Maria Bandiera ved. Sarti.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 dicembre 1942-XXI

REGIO DECRETO 23 novembre 1942-XXI, n. 1517.
Autorizzazione all'Istituto regionale « Giuseppe Garibaldi » per ciechi, in Reggio Emilia, ad accettare un legato.

N. 1517. R. decreto 23 novembre 1942, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, l'Istituto regionale « Giuseppe Garibaldi » per ciechi in Reggio Emilia, viene autorizzato ad accettare il legato di L. 14.594 disposto in suo favore dal fu Alcide Cocchi fu Efrem.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *dicembre* 1942-XXI

REGIO DECRETO 23 novembre 1942-XXI, n. 1518.
Autorizzazione all'Istituto dei ciechi di Milano ad accettare un legato.

N. 1518. R. decreto 23 novembre 1942, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, l'Istituto dei ciechi di Milano, viene autorizzato ad accettare il legato di L. 50.000 disposto in suo favore dal fu Giovanni Dondena di Ambrogio.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *dicembre* 1942-XXI

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 26 dicembre 1942-XXI.
Modificazioni apportate allo statuto della Cassa di risparmio di Padova e Rovigo, con sede in Padova.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1ª categoria, approvato con R. decreto 25 aprile 1929-VII, n. 967, ed il regolamento per la esecuzione del testo unico predetto, approvato con R. decreto 5 febbraio 1931-IX, n. 225;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduto lo statuto della Cassa di risparmio di Padova e Rovigo, con sede in Padova, approvato con proprio decreto in data 16 dicembre 1941-XX, n. 1942;

Veduta la proposta di modificazione allo statuto della Cassa di risparmio predetta deliberata dal Consiglio di amministrazione in data 28 settembre 1942-XX;

Sentito il Comitato per l'esercizio della funzione consultiva, Sezione del Credito, della Corporazione della previdenza e del credito;

Veduto l'art. 14, comma secondo del citato R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Sulla proposta del Governatore della Banca d'Italia, Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

L'art. 25 dello statuto della Cassa di risparmio di Padova e Rovigo, con sede in Padova, è modificato come segue:

« Le cambiali che la Cassa può ammettere allo sconto o a garanzia di conto corrente devono di massima portare la scadenza non superiore ai sei mesi, salvo il caso di operazioni speciali per le quali una più lunga scadenza sia consentita dall'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito, e devono essere munite di almeno due firme che godano opinione di solvibilità e di moralità.

E' però consentito lo sconto di cambiali ad una sola firma ritenuta idonea per solvibilità e moralità a favore di piccoli commercianti ed artigiani fino all'importo di L. 5000 (cinquemila) e a favore di piccoli industriali fino all'importo di L. 10.000 (diecimila).

Qualora l'Ispettorato ammetta altre categorie a questo tipo speciale di operazioni e modifichi i limiti massimi di concessione, saranno osservate le disposizioni dell'Ispettorato anche in deroga al presente articolo.

E' anche consentito in via eccezionale di scontare cambiali ad una sola firma dell'importo massimo di L. 500.000 (cinquecentomila) e concedere aperture di credito in conto corrente sanza garanzie reali e senza deposito di cambiale fino all'importo massimo di lire 500.000 (cinquecentomila), con avvertimento che a favore di una persona o di una Società non può essere concessa più di una operazione dell'uno o dell'altro tipo e che l'investimento in questi due tipi di operazioni non potrà superare nel complesso il due per cento dei depositi e patrimonio.

Possono ammettersi allo sconto o a garanzia le cambiali con una sola firma garantite con ipoteca o con altra idonea garanzia, le cambiali agrarie e le cambiali rilasciate dal legale rappresentante di un Comune, Provincia od Ente morale.

Le cambiali relative al credito agrario possono avere la durata di un anno ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 dicembre 1942-XXI

MUSSOLINI

(4783)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 26 dicembre 1942-XXI.
Scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Paludi (Cosenza).

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Ritenuta la necessità di sottoporre la Cassa rurale ed artigiana di Paludi, con sede nel comune di Paludi (Cosenza) alla procedura di amministrazione straordinaria di cui al titolo VII, capo II, del Regio decreto-legge sopra citato;

Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

Gli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Paludi, con sede nel comune di Paludi (Cosenza), sono sciolti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 dicembre 1942-XXI

MUSSOLINI

(4784)

DECRETO MINISTERIALE 25 novembre 1942-XXI.
Sottoposizione al visto del sequestratario delle azioni della Società anonima Mole Norton, con sede a Milano.

I MINISTRI PER LE FINANZE
E PER LE CORPORAZIONI

Visti gli articoli 12 e 13 del R. decreto-legge 4 febbraio 1942-XX, n. 11, convertito, con modificazioni nella legge 17 luglio 1942-XX, n. 1100;

Riconosciuta l'opportunità di far sottoporre al visto le azioni della Società anonima Mole Norton, con sede in Milano (Corsico), posta sotto sequestro con decreto in data 6 gennaio 1942-XX;

Decretano:

Entro il termine di giorni sessanta dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno i possessori delle azioni della Società anonima Mole Norton, con sede in Milano (Corsico), dovranno presentarle, sotto la loro responsabilità, al visto del sequestratario sig. Cons. naz. Giuseppe Steiner presso la sede della Società in Milano (Corsico).

Nell'espletamento del suddetto incarico il sequestratario dovrà osservare le disposizioni contenute negli articoli 12 e 13 avanti citati, tenendo presente che il visto dovrà, altresì, essere negato alle azioni che risultassero avere appartenuto a persone di nazionalità nemica posteriormente al 17 giugno 1941-XIX, salve le eccezioni di cui al quarto comma dell'art. 13.

Il presente decreto, oltre che nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno sarà pubblicato nei quotidiani « Il Sole » ed « Il popolo d'Italia » di Milano.

L'esecuzione del presente decreto è affidata al sequestratario della Società anonima Mole Norton, sig. Cons. naz. Giuseppe Steiner.

Roma, addì 25 novembre 1942-XXI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

Il Ministro per le corporazioni
RICCI

(4690)

DECRETO MINISTERIALE 2 dicembre 1942-XXI.
Sottoposizione al visto del sequestratario delle azioni della Società anonima Palmolive, con sede a Milano.

I MINISTRI PER LE FINANZE
E PER LE CORPORAZIONI

Visti gli articoli 12 e 13 del R. decreto-legge 4 febbraio 1942-XX, n. 11;

Riconosciuta l'opportunità di far sottoporre al visto le azioni della Società anonima Palmolive, con sede in Milano, via degli Arditi, n. 38/2, posta sotto sequestro con decreto in data 2 giugno 1942-XX;

Decretano:

Entro il termine di giorni sessanta dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno i possessori delle azioni della Società anonima Palmolive, dovranno presentarle, sotto la loro responsabilità, al visto del sequestratario sig. avv. Ferruccio Budini, presso la sede della Società in Milano, via degli Arditi n. 38/2.

Nell'espletamento del suddetto incarico il sequestratario dovrà osservare le disposizioni contenute negli articoli 12 e 13 avanti citati, tenendo presente che il visto dovrà, altresì, essere negato alle azioni che risultassero avere appartenuto a persone di nazionalità nemica posteriormente al 17 giugno 1941-XIX, salve le eccezioni di cui al quarto comma dell'art. 13.

Il presente decreto, oltre che nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno sarà pubblicato nei quotidiani « Il Sole » ed « Il Corriere della Sera » di Milano.

L'esecuzione del presente decreto è affidata al sequestratario della Società anonima Palmolive, sig. avvocato Ferruccio Budini.

Roma, addì 2 dicembre 1942-XXI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

Il Ministro per le corporazioni
RICCI

(4691)

DECRETO MINISTERIALE 21 dicembre 1942-XXI.
Approvazione del regolamento-tipo dei Magazzini generali della provincia di Napoli.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER LE FINANZE
E PER LE COMUNICAZIONI

Visto il R. decreto-legge 1° luglio 1926-IV, n. 2290, sull'ordinamento dei Magazzini generali, convertito nella legge 9 giugno 1927-V, n. 1158, nonchè il regolamento per l'esecuzione del predetto Regio decreto-legge, approvato con R. decreto 16 gennaio 1927-V, n. 126;

Visto lo schema di regolamento-tipo pei Magazzini generali, sili ed altri magazzini di pubblico deposito di merci della provincia di Napoli, approvato dal Comitato di presidenza del Consiglio provinciale delle Corporazioni di Napoli nella tornata dal 4 luglio 1939-XVII;

Sentita la Federazione nazionale fascista delle aziende di deposito e spedizione;

Decreta:

Articolo unico.

Ai depositi di merci nei Magazzini generali, sia principali che succursali, autorizzati ai sensi delle disposizioni legislative di cui nelle premesse ed esistenti nella provincia di Napoli, si applicano, per quanto si attiene alla disciplina dei rapporti tra i Magazzini stessi ed i privati depositanti ed i loro aventi causa, le norme contenute nell'unito regolamento-tipo.

Restano ferme, per quanto si attiene alla disciplina dei rapporti tra i Magazzini succitati e la pubblica autorità, le disposizioni in vigore.

Il Consiglio provinciale delle Corporazioni di Napoli è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 dicembre 1942-XXI

p. *Il Ministro per le corporazioni*: AMICUCCI
Il Ministro per le finanze: DI REVEL
Il Ministro per le comunicazioni: HOST VENTURI

Regolamento tipo per i Magazzini generali autorizzati della provincia di Napoli

TITOLO I.
SCOPI ED OPERAZIONI DEL MAGAZZINO.

CAPITOLO I.
DISPOSIZIONI GENERALI.

Art. 1.
(Istituzione, ubicazione ed impianti).

Il Magazzino . . . . autorizzato con decreto . . . ., con sede in . . . ., e magazzino a . . . . , (specificare la posizione e le caratteristiche) . . . . viene esercitato sotto l'osservanza delle vigenti leggi e del presente regolamento il quale è applicabile anche alle succursali dello stabilimento principale.

Art. 2.
(Oggetto).

Il Magazzino riceve in deposito, nei limiti dei locali disponibili e della potenzialità dei propri impianti, le merci, sia estere, sia nazionali, sia nazionalizzate, in conformità delle disposizioni doganali, daziarie e sanitarie, nonchè di quelle contenute nel Regio decreto-legge 1° luglio 1926-IV, n. 2290, sull'ordinamento dei Magazzini generali (convertito nella legge 9 giugno 1927-V, n. 1158) e nel regolamento per la sua esecuzione, approvato con R. decreto 16 gennaio 1927-V, n. 126.

Per quanto si attiene più particolarmente al ricevimento in deposito, alla custodia e conservazione ed alla estrazione delle merci di provenienza estera, o con destinazione per l'estero, saranno osservate le disposizioni all'uopo dettate dalla legge doganale 25 settembre 1940-XVIII, n. 1424, ed il regolamento d'applicazione approvato con R. decreto 13 febbraio 1896, numero 65, con le modificazioni ed aggiunte disposte dai Regi decreti 19 ottobre 1916, n. 1460 e 2 settembre 1923-I, n. 1959, le cui disposizioni tutte debbono intendersi qui integralmente riportate.

Se il Magazzino sorge, sia pure in parte, su area appartenente al pubblico Demanio marittimo, deve sottostare all'osservanza delle norme contenute nel Codice della navigazione e nelle altre leggi marittime.

Il Magazzino deve rilasciare, a richiesta del depositante, sulle merci ricevute in deposito, gli speciali titoli (fedi di deposito e note di pegno) di cui agli articoli 1790 e 1791 del vigente Codice civile.

Art. 3.
(Domanda per il compimento delle operazioni).

Per il compimento di una qualsiasi operazione l'interessato deve presentare apposita domanda al Magazzino, a mezzo lettera, telegramma o fonogramma o, a richiesta del Magazzino stesso, sui moduli da questo gratuitamente forniti.

E' in facoltà del Magazzino di accettare anche la domanda presentata verbalmente.

In ogni caso, col solo fatto della utilizzazione dei servizi del Magazzino s'intendono accettate tutte le norme che regolano l'esercizio del deposito.

Il Magazzino non è tenuto a controllare l'autenticità delle firme. Esso, inoltre, non risponde degli inconvenienti e danni derivanti da indicazioni false, incomplete o poco precise, contenute nella domanda o nei documenti prodotti dall'interessato.

CAPITOLO II.
OPERAZIONI DEL MAGAZZINO.

Art. 4.
(Operazioni ordinarie).

Il Magazzino sovraintende alla ricezione delle merci estere, nazionali o nazionalizzate, in importazione o esportazione, ed infine, alle operazioni per la riconsegna su nave, galleggiante o veicolo.

Ai sensi di quanto prescritto dall'art. 1 del R. decreto-legge 15 ottobre 1923, n. 2476 (convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597) e dall'art. 9 del R. decreto-legge 24 gennaio 1929, n. 166 (convertito nella legge 17 giugno 1929, n. 1095), il compimento delle operazioni che si svolgono fuori del magazzino, e cioè fra le navi o i veicoli e la soglia del magazzino stesso, è di esclusiva competenza dei lavoratori inquadrati nelle compagnie portuali.

Invece, il compimento delle operazioni di introduzione dal ciglio o dalla soglia del magazzino all'interno del magazzino stesso e di estrazione fino al ciglio od alla soglia del magazzino; di quelle di disinfezione, di ventilazione, di conservazione, ecc., come pure di ogni altra operazione che si rendesse necessaria nell'interno del magazzino stesso, relativamente alle merci ivi giacenti, è di esclusiva spettanza dei dipendenti del magazzino medesimo, o, comunque, del personale da esso reclutato. Lo stesso dicasi per ogni altra operazione prevista dal presente regolamento e dall'annessa tariffa, nonchè di qualunque altra non prevista che, per qualsiasi ragione, dovesse essere eseguita nell'interno dei locali.

Sono operazioni di entrata quelle occorrenti per prendere le merci dal ciglio delle banchine prospicienti al magazzino, dalla soglia dei magazzini, dai veicoli di qualsiasi sorta che vengono posti in prossimità di essi o da stive o sottoparanco di nave affiancata, e immagazzinarle.

Sono operazioni di uscita quelle inverse da esse, escluse le prestazioni occorrenti per stivare convenientemente le merci su mezzi di trasporto.

Il Magazzino s'incarica, inoltre, della assicurazione contro i danni dell'incendio, delle merci depositate e della vendita volontaria o forzata ai pubblici incanti delle merci stesse, a norma di legge.

Il Magazzino, per ciascuna partita di merce introdotta, apre al nome del depositante un conto di deposito, dal quale debbono risultare, oltre la specie, la qualità e la quantità delle merci introdotte.

Art. 5.
(Operazioni straordinarie e sussidiarie).

Il Magazzino non è tenuto ad eseguire operazioni in più o diverse da quelle di cui ai precedenti articoli. Ogni altra operazione è considerata come prestazione straordinaria e non verrà eseguita se non per necessità della dogana o per disposizione delle autorità, o su richiesta del proprietario della merce, ed a di lui spese. Ciò, salvo casi di urgenza, di esigenze di servizio o relativi alla conservazione della merce, nei quali sarà provveduto d'ufficio, portando la spesa a carico dei depositanti. Le prestazioni straordinarie non previste in tariffa saranno pagate in ragione del tempo e del numero degli operai impiegati, salvo particolari pattuizioni con il depositante.

In ogni caso, il Magazzino ha l'obbligo di prestarsi al compimento di tutte quelle operazioni che venissero richieste dalla competente autorità doganale, salvo il diritto a rivalsa, per le spese, nei confronti dei depositanti o loro aventi causa.

Art. 6.
(Merci escluse dal deposito e di condizionata accettazione in deposito).

Il Magazzino non deve accettare le materie esplodenti o in qualsiasi modo pericolose o nocive alla salute pubblica.

Il Magazzino può non accettare:

a) le merci infiammabili;

b) le merci soggette a facile deperimento e quelle che emanano cattive esalazioni;

c) le merci male condizionate od in cattivo stato di conservazione.

Tali merci potranno, a giudizio del Magazzino, essere accolte, qualora l'introduttore dichiari per iscritto di tenere sollevata l'Amministrazione da ogni responsabilità;

d) in difetto di speciali accordi, le merci gravate da assegni, porti ferroviari e noli, ed in genere quelle per il cui

ricevimento occorra fare un esborso qualsiasi; restando esonerato il Magazzino da ogni responsabilità per la mancata esecuzione dell'ordine.

La facoltà di rifiutare il ricevimento in deposito delle merci di cui alla lettera *a*) del comma 2 non compete, peraltro, a quei Magazzini che siano stati, dalla competente autorità, autorizzati al ricevimento in deposito di merci infiammabili, per essere particolarmente attrezzati all'uopo, in conformità di quanto prescritto dalle vigenti disposizioni.

Le merci in colli di peso indivisibile, superiore ai kg. 150 o di lunghezza superiore ai mq. 4, saranno accettate solo previo accordo fra il Magazzino ed il depositante.

Art. 7.

(*Magazzini privati*).

Il Magazzino può concedere in affitto, previa speciale intesa, locali separati per depositi privati, da adibirsi all'esclusiva conservazione di merci nazionali e nazionalizzate.

Chi vuole ottenere tale concessione deve farne domanda al Magazzino, indicando il genere delle merci che intende introdurre.

Nei magazzini privati non può esercitarsi vendita al minuto.

Le merci ivi depositate, benchè si trovino nei recinti dei magazzini, rimangono sempre sotto la sorveglianza degli affittuari ed il Magazzino non ne risponde per nessuna ragione.

Il canone per la concessione dei locali dovrà essere pagato anticipatamente.

Sia il Magazzino, sia l'Ufficio delle imposte di consumo, oltrechè, beninteso, la Regia dogana come dalle vigenti disposizioni doganali, avranno facoltà, col concorso dell'affittuario, di procedere nei magazzini privati a tutte quelle verifiche che ritenessero del caso.

Sulle merci in deposito nei magazzini privati non potranno essere emesse fedi di deposito e note di pegno.

Ogni infrazione da parte dell'affittuario alle disposizioni tutte, che regolano la concessione del locale, darà luogo alla cessazione dell'affitto.

Le tasse di registrazione e di bollo, come qualsiasi altra spesa, sono a carico dell'affittuario.

E' vietato al locatario di subaffittare in tutto o in parte il magazzino preso in fitto, o di depositarvi merce di proprietà di terzi o di diversa natura da quella dichiarata nella domanda.

Per quanto si riferisce alle merci escluse o di condizionata accettazione in deposito, all'orario delle operazioni, alle responsabilità dell'adempimento delle prescrizioni delle autorità competenti, e per ogni disciplina in genere, sono applicabili ai magazzini privati le disposizioni generali del presente regolamento.

Per quanto si riferisce all'assicurazione contro l'incendio, l'affittuario può provvedervi direttamente, col preventivo consenso del Magazzino e con l'obbligo di comprovare allo stesso l'avvenuta copertura del rischio.

Le operazioni di facchinaggio inerenti all'entrata ed alla uscita delle merci nei magazzini dati in fitto ai privati, nonchè quelle riguardanti la cessione di merci, si possono effettuare soltanto previa richiesta scritta fatta all'Amministrazione del Magazzino, in base ai moduli in uso e con impiego della mano d'opera della medesima, dietro pagamento dei compensi stabiliti dall'annessa tariffa.

Nell'interno dei magazzini privati, gli affittuari potranno servirsi, salvo il disposto dell'art. 59, di proprio personale e dietro consenso dell'Amministrazione.

L'Amministrazione del Magazzino avrà sempre il diritto di escludere quelle persone che danno luogo a reclamo o che non siano di gradimento dell'Amministrazione medesima.

L'affittuario ha l'obbligo di curare la buona conservazione dei locali ceduti in affitto e di restituirli nelle condizioni di uso e nello stato in cui li ha ricevuti in consegna, provvedendo, in caso diverso, al rifacimento dei danni e dei deperimenti anormali, eventualmente causati.

Nessun lavoro od adattamento d'impianto potrà essere eseguito nei locali stessi, senza il preventivo consenso scritto dell'Amministrazione esercente.

Art. 8.

(*Emissione polizza di carico*).

Il Magazzino, d'accordo con la Compagnia di navigazione che dovrà provvedere al trasporto, può, in nome e per conto di essa, emettere, per le merci nazionalizzate ed estere, destinate all'imbarco o al reimbarco, documenti di carico e polizze di carico.

Art. 9.

(*Orario*).

I depositi sono, in via ordinaria, aperti nei soli giorni lavorativi e nei limiti di orario fissati dalle leggi e dalle competenti autorità.

Art. 10.

(*Operazioni fuori orario*).

Il Magazzino, a richiesta dei depositanti, può compiere, nei modi e limiti prescritti, le operazioni nei giorni festivi e fuori dei limiti dell'orario normale di cui al precedente articolo, con l'autorizzazione delle competenti autorità.

Per le operazioni compiute in giorni festivi e in orario straordinario, i compensi subiranno gli aumenti previsti dalla tariffa. Saranno inoltre a carico degli interessati le indennità doganali e ferroviarie ed ogni altro compenso dovuto, per il lavoro straordinario, al personale estraneo al Magazzino.

Art. 11.

(*Personale esterno. Operazioni particolari*).

Le operazioni di introduzione da ciglio o da soglia del magazzino all'interno del magazzino stesso, e di estrazione sino al ciglio od alla soglia del magazzino, come quelle di trasporto interno, di ventilazione, di disinfezione, di conservazione, ecc. ed ogni altra che il Magazzino è autorizzato a compiere ai sensi del presente regolamento, saranno eseguite dal Magazzino medesimo, in base alle annesse tariffe.

I depositanti che desiderassero eseguire operazioni di carattere speciale, a mezzo di personale proprio ed a loro esclusivo rischio e pericolo, dovranno essere autorizzati dal Magazzino, il quale avrà, comunque, la facoltà di delegare, a spese del depositante, un proprio fiduciario per la sorveglianza e l'assistenza alle operazioni medesime, che, peraltro, verranno sempre eseguite previa esplicazione delle dovute formalità doganali.

La facoltà d'impiego di tale personale è subordinata, ove occorra, al nulla osta delle competenti autorità.

TITOLO II.

DELLA CUSTODIA E CONSERVAZIONE DELLA MERCE IN DEPOSITO.

Art. 12.

Le disposizioni contenute nel presente titolo debbono ritenersi applicabili, sia nei confronti della Dogana che in quelli dei terzi, solo se ed in quanto non contrastino con le norme contenute al riguardo nelle disposizioni legislative e regolamentari di carattere doganale, richiamate nel precedente art. 2.

CAPITOLO III.

INTRODUZIONE DELLA MERCE IN DEPOSITO.

Art. 13.

(*Merce introdotta all'ordine*).

La merce, che nel momento della immissione in deposito non sia coperta da documento attributivo della proprietà, viene introdotta « all'ordine ».

Art. 14.

(*Verifica delle merci all'arrivo*).

All'atto dell'introduzione in deposito, il Magazzino, col contraddittorio del depositante o del proprietario, se presenti, o, altrimenti, in loro assenza, procede alla identificazione dei colli, specie, marche, condizioni esterne, contrassegni, ed ogni altro dato predisposto per il loro riconoscimento. Su esplicita richiesta del depositante, il Magazzino procederà pure alla pesatura delle merci e alla verifica interna dei colli.

Del tutto, dovrà essere fatta annotazione sulla ricevuta o sulla fede di deposito, se emessa.

Art. 15.

(*Riserve sullo stato delle merci*).

Il Magazzino, all'atto della ricezione della merce, ha facoltà di sollevare, in ordine allo stato e al condizionamento della merce stessa e dei relativi imballaggi, tutte quelle riserve che ritenesse opportune, a scarico della propria responsabilità.

Di tali riserve, il Magazzino darà atto anche nella ricevuta di deposito, nelle fedi di deposito e note di pegno ed in ogni altro documento da esso rilasciato, concernente la merce.

Quando lo stato ed il condizionamento esterno della merce manifestamente lo richiedano, il Magazzino ha facoltà di fare eseguire, a spesa della merce, visite e perizie, per le opportune constatazioni.

Art. 16.

(*Assegnazione del regime doganale del deposito*).

Nel caso che il Magazzino disponga di depositi per merci estere a regime di deposito franco, reparto doganale o magazzini generali, il destinatario o il depositante o il proprietario della merce estera dovrà far pervenire anticipatamente tempestiva richiesta al Magazzino, fornendo i necessari documenti e indicando con precisione in quale reparto la merce stessa dovrà essere introdotta.

In difetto di tali tempestive comunicazioni, il Magazzino effettuerà l'introduzione ed il deposito delle merci estere nel reparto che riterrà più opportuno nell'interesse della merce, senza alcuna responsabilità relativamente alla scelta fatta del regime doganale del deposito.

L'immagazzinamento delle merci nazionali avviene in reparti speciali, del tutto separati da quelli destinati all'immagazzinamento delle merci estere.

CAPITOLO IV.

CUSTODIA DELLE MERCI.

Art. 17.

(*Collocamento delle merci nei magazzini. Ordine di entrata*).

La collocazione delle merci ammesse al deposito sarà fatta dal Magazzino dove e come esso crederà più conveniente, osservando le separazioni delle parti, secondo le descrizioni dei documenti, e per ordine di domanda.

Non sarà tenuto conto della precedenza quando la merce, all'atto della domanda, non sia pronta per la immediata introduzione, e così pure il Magazzino non assume responsabilità per gli eventuali ritardi che la Regia dogana e la Regia finanza e le altre autorità possono frapporre a tale prescrizione e per le relative conseguenze.

Art. 18.

(*Spostamento delle merci*).

Il Magazzino, senza bisogno di preavviso, potrà, a sue spese, cambiare il posto e il locale di deposito alla merce depositata.

Art. 19.

(*Operazioni per la conservazione delle merci*).

Nel caso in cui la merce depositata cominciasse ad alterarsi, il Magazzino ne darà subito avviso al depositante e, in caso di urgenza, avrà il diritto di eseguire, a spese del depositante, tutte le operazioni di manutenzione, anche straordinaria, che a suo giudizio crederà opportune, nell'interesse della merce.

Ove a tale intervento ostassero eventuali clausole di contratti passati fra i terzi (ivi compresi gli assicuratori) e il proprietario o il depositante della merce, costui dovrà, all'atto del deposito, o, comunque, in tempo utile, renderne edotto il Magazzino, restando questi, in caso contrario, liberato da qualsiasi responsabilità in ordine alle eventuali lesioni contrattuali che dal proprio intervento potessero conseguire.

Art. 20.

(*Colaggi e spandimenti*).

Verificandosi colaggi o spandimenti dai recipienti dei liquidi o dei semiliquidi depositati, il depositante dovrà provvedere, dietro apposito invito, nel più breve tempo possibile, alle opportune riparazioni dei fusti ed altri imballaggi, avvalendosi del personale all'uopo autorizzato dal Magazzino. Nei casi di assoluta urgenza, provvederà il Magazzino stesso a spese della merce (rimanendo per sempre sollevato da qualsiasi responsabilità eventualmente derivante dalle circostanze precisate nel 2° capoverso del precedente art. 19).

Art. 21.

(*Cessazione del deposito per danni procurati dalla merce*).

Nel caso che l'alterazione della merce depositata fosse tale che l'ulteriore permanenza in deposito minacciasse il suo deperimento, o fosse dannosa alle altre merci, il Magazzino avrà il diritto d'invitare il depositante a farne ritiro entro un congruo termine, con pagamento di tutte le spese.

In mancanza di tale ritiro, il Magazzino potrà procedere alla vendita della merce, a norma dell'art. 1789 del Codice civile, a spese e rischio del depositante, col diritto di ritenere sul prezzo realizzato, quanto spettantegli per qualsiasi titolo, ovvero richiedere la rifusione di quanto ricavato in meno.

Art. 22.

(*Imballaggi - scarti - rifiuti di manipolazione*).

Il materiale per imballaggio (sacchi, fusti, casse), sempre che destinato ad essere usato per le merci in entrata o in uscita dal deposito, godrà di franchigia di magazzinaggio per la prima quindicina.

Il depositante decadrà, peraltro, da tale beneficio della franchigia, quando i detti materiali venissero ritirati dai depositi, senza essere usati per l'imballaggio delle merci in entrata o in uscita.

Gli imballaggi inservibili dovranno essere, dal depositante, rimossi entro cinque giorni dal recupero; decorso tale termine, essi saranno soggetti allo speciale magazzinaggio di cui in tariffa.

Detto materiale d'imballaggio inservibile, quello superfluo, nonchè gli scarti e rifiuti di manipolazioni, devono essere ritirati entro 10 giorni dall'invito, da spedirsi dal Magazzino con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Trascorso inutilmente tale termine, sarà in facoltà dell'Amministrazione di procedere, ai sensi dell'art. 1789 del Codice civile, alla vendita della merce, provvedendo anzitutto, coll'importo ricavato, alla copertura dei propri crediti e trattenendo l'eventuale eccedenza a disposizione del depositante.salvo ed impregiudicato restando ogni diritto di rivalsa verso il depositante stesso, nel caso che il ricavato dalla vendita non risulti sufficiente a pareggiare i crediti del Magazzino.

CAPITOLO V.

ATTI RELATIVI AL DEPOSITO - VERIFICHE.

Art. 23.

(*Ricevuta di deposito*).

All'atto della introduzione della merce, il Magazzino rilascia, a richiesta dell'interessato, una « ricevuta di deposito », o bolletta di entrata. Tale ricevuta o bolletta fa prova bensì dell'avvenuto deposito della merce, ma non costituisce affatto titolo rappresentativo, e non è nè cedibile nè girabile.

La ricevuta stessa conterrà la descrizione della merce depositata ed indicherà la quantità, il peso (dichiarato od accertato), e la provenienza della merce, nonchè il valore dichiarato o attribuito agli effetti dell'assicurazione incendio. Salvo il caso di effettuato accertamento, del quale deve essere fatta espressa menzione nella ricevuta di deposito, la descrizione della qualità della merce, in essa contenuta, deve intendersi puramente indicativa, e non implica garanzia da parte del Magazzino.

Detta ricevuta, anche se non restituita e ritirata all'atto dell'esito totale o parziale della merce, s'intenderà del tutto annullata, o proporzionalmente ridotta, col fatto dell'avvenuta riconsegna totale o parziale della merce che ne forma oggetto.

Art. 24.

(*False dichiarazioni*).

Le dichiarazioni risultanti dalle domande di introduzione o, in mancanza di queste, dai documenti di arrivo delle merci, ed in ispecie le risultanze delle verifiche effettuate, fanno stato, nei confronti fra il Magazzino e il proprietario depositante, a tutti gli effetti, ivi compresi quelli della riconsegna.

Salvo patto in contrario, nel caso di false dichiarazioni, il Magazzino è autorizzato ad applicare, a carico della merce, oltre ai diritti dovuti, una penale pari al doppio dell'importo che si è tentato di evadere, salvo le maggiori responsabilità e danni, come per legge. Nel caso, invece, di inesatta dichiarazione, e quando sia provata la buona fede, sarà dovuto al Magazzino il pagamento delle sole differenze di tariffa, senza penale.

Art. 25.

(Perizia per la stima delle merci).

Il depositante può richiedere che sulle ricevute di deposito, ovvero sulla fede di deposito e nota di pegno, venga indicato il valore della merce.

In tal caso, sarà provveduto, a cura del Magazzino, all'intervento di un perito, nominato a termini dell'art. 13 del R. decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei Magazzini generali.

La natura ed il valore delle merci saranno esposti sulla ricevuta di deposito o sulla fede di deposito o nota di pegno, con l'indicazione del nome del perito e della data della perizia.

Il valore della merce estera sarà indicato schiavo di dazio doganale.

Le spese della perizia saranno a carico del depositante, al quale il Magazzino addebiterà i diritti di assistenza previsti dalle tariffe.

Art. 26.

(Domicilio dei depositanti).

Tutte le comunicazioni del Magazzino ai depositanti saranno fatte al domicilio indicato nella domanda di deposito o in ogni altro documento pervenuto o esibito al Magazzino: in mancanza di tale indicazione, s'intenderà eletto domicilio presso la Cancelleria della pretura, nella cui giurisdizione ha sede il Magazzino.

Art. 27.

(Visita delle merci ed assistenza alle operazioni).

Soltanto i depositanti, ovvero coloro che agiscono quali loro legittimi mandatari, possono essere ammessi a visitare la merce depositata, aprire i colli, estrarre campioni, fare perizie, assistere a manipolazioni, pesature e riscontri.

Art. 28.

(Fiduciari dei depositanti).

Per l'assistenza alle operazioni affidate al Magazzino, ed in ispecie per la presa in consegna delle merci al momento del loro esito dal deposito, gli aventi diritto possono incaricare, in via singola o in via permanente, speciali fiduciari, mediante delega scritta a firma dell'intestatario del deposito stesso.

La consegna di merci fatta dal Magazzino alle persone o ditte in tal modo delegate, e le firme di discarica da costoro apposte, valgono come se fatte direttamente dagli aventi diritto.

Art. 29.

(Non obbligo del Magazzino ad accettare l'autenticità delle firme).

Il Magazzino non è tenuto ad alcun controllo per accertare l'autenticità delle firme apposte su documenti ad esso pervenuti, nè la regolarità del mandato di cui sià munito chi consegna la ricevuta di deposito o la fede di deposito con la nota di pegno o chi esibisce l'ordine di rilascio o qualsiasi altro documento.

Non è tenuto neppure ad accertarsi dell'autenticità delle firme di girata cessione e quietanza. Esso è tenuto soltanto ad appurare l'identità personale dell'esibitore.

Art. 30.

(Certificato di peso).

Le richieste dei certificati e delle distinte peso dei pubblici pesatori devono essere formulate esclusivamente contro il pagamento dei diritti stabiliti in tariffa.

CAPITOLO VI.

DELL'ASSICURAZIONE.

Art. 31.

(Dell'assicurazione delle merci).

L'assicurazione contro i danni dell'incendio è obbligatoria per tutti i depositanti.

Il Magazzino vi provvede per loro conto presso primarie Compagnie assicuratrici, stabilendo le norme e le condizioni di assicurazione, alle quali il depositante si intende avere aderito col semplice fatto dell'introduzione della merce in deposito. L'assicurazione è fatta sul valore della merce dichiarata dal depositante. In mancanza di detta dichiarazione, s'intende conferito dal depositante al Magazzino il mandato di valutare la merce agli effetti dell'assicurazione e l'opera del Magazzino a questo riguardo non può dar luogo a reclami.

Nella somma da assicurare deve dichiararsi l'importo dei diritti doganali ed altri, che fossero eventualmente dovuti in caso di sinistri. L'assicurazione coprirà anche le spese ed i diritti maturati per effetto del deposito.

Le merci che, all'atto della introduzione in deposito, risultassero già coperte da preesistenti assicurazioni presso primarie compagnie, da dichiararsi e comprovarsi tempestivamente dal depositante, saranno esonerate dall'obbligo dell'assicurazione fino alla scadenza del precedente contratto, semprechè dette assicurazioni risultino coprire anche i rischi da depositi presso Magazzini generali. In caso diverso, il depositante dovrà comprovare al Magazzino l'avvenuta stipulazione di una polizza suppletiva per detti rischi.

Art. 32.

(Liquidazione di danni in caso di incendio).

Col fatto della introduzione delle merci nello stabilimento, s'intende conferito al Magazzino, nei confronti dello o degli Istituti assicuratori, il più ampio mandato per quanto concerne la liquidazione dei danni.

In caso di sinistro, il Magazzino deve, con la cura del buon padre di famiglia, e sotto la propria responsabilità, derivante dall'eventuale inosservanza di tale cura, compiere, per conto del depositante danneggiato, tutti gli atti necessari per la liquidazione ed il pagamento dell'indennizzo. Il Magazzino ha l'obbligo di esigere dalla Società assicuratrice liquidazioni separate per ogni tipo di merce e per ciascun depositante e non è tenuto a corrispondere agli stessi se non le somme conseguite dalle Società assicuratrici, dedotti i diritti e le spese.

Nessuna responsabilità incombe al Magazzino per eventuali diminuzioni proporzionali d'indennizzo, che venissero corrisposte dalla Società assicuratrice per insufficiente copertura effettuata su dichiarazione del depositante, in confronto dell'effettivo valore della merce depositata, calcolato in base a quello corrente nel mercato del giorno dell'avvenuto sinistro.

Per le merci coperte da preesistenti assicurazioni, previste dall'ultimo comma del precedente articolo, il Magazzino ha l'obbligo di dare immediato avviso al depositante per metterlo in grado di svolgere le necessarie azioni, nelle quali, per quanto di sua competenza, dovrà coadiuvarlo.

Qualora, a norma dei patti di polizza, la Compagnia assicuratrice subordinasse la liquidazione o il pagamento di tutta la indennità o di parte di essa all'esibizione di documenti, libri o altre prove che non fossero in potere del Magazzino, il depositante resta obbligato a fornirgli a sua cura e spese, come resta altresì obbligato a prestare alla Compagnia assicuratrice, dietro le istruzioni ed a spese della medesima, il proprio nome e concorso in tutti gli atti contro i presunti responsabili dei danni.

Art. 33.

(Reponsabilità).

Il Magazzino è responsabile della perdita o deperimento della merce depositata nei suoi recinti, in quanto dipende da fatto proprio. La responsabilità del Magazzino comincia nel momento in cui esso prende in consegna la merce e cessa all'atto in cui ne viene effettuata la riconsegna.

Restano escluse dalla responsabilità del Magazzino le differenze di peso dipendenti dal calo naturale; i danni, guasti ed ammanchi che fossero causati da caso fortuito, da forza maggiore, quali: la guerra, le invasioni, le violenze pubbliche, i fenomeni naturali (uragani, terremoti, temperatura insolitamente bassa o alta, ecc.), le requisizioni o altre disposizioni coercitive dell'autorità, ovvero dipendenti da vizio proprio della merce, dalla sua natura o condizionamento, da cattivo o insufficiente imballaggio, specialmente in ordine alla rottura di oggetti fragili ed alla dispersione dei liquidi od a qualsiasi altra causa non imputabile al Magazzino.

Il Magazzino non risponde neppure dei danni che possono verificarsi per causa di falsa od erronea dichiarazione, nè di quelli causati dagli agenti atmosferici alle merci che, o per volontà del depositante, o per propria natura, o per ordine delle autorità, venissero depositate all'estero dei Magazzini.

Il Magazzino è tenuto alla materiale riconsegna dei colli di merce nelle identiche condizioni in cui furono ricevuti in deposito e non risponde del loro contenuto quali che siano

le qualità e le quantità indicate dal depositante, salvo il caso di effettuato accertamento ai termini dell'art. 14.

Il discarico rilasciato dal depositante o dal suo rappresentante all'atto della riconsegna delle merci fa stato nei confronti del Magazzino, il quale pertanto resta sollevato da ogni ulteriore responsabilità verso il depositante medesimo.

Il Magazzino ha facoltà di presenziare alle eventuali verifiche che da parte degli assicuratori, di periti o di terzi fossero compiute a colli o partite depositate nei suoi recinti o ad esso affidate per l'imbarco e lo sbarco, ma tale assistenza non implica alcun riconoscimento di responsabilità da parte del Magazzino, per le anormalità che potessero formare oggetto delle verifiche suddette.

Nel caso di mancanza di colli o merci s'intende esteso al Magazzino, per le relative ricerche, il termine di sei mesi normalmente stabilito a tale effetto nelle condizioni generali delle polizze di carico.

Il Magazzino non ha alcuna responsabilità per le merci ed oggetti che si trovassero nei propri recinti abusivamente; tuttavia, in conformità di quanto prescritto dall'art. 20 del R. decreto 16 gennaio 1927-V, n. 126, di cui nelle premesse, è sempre responsabile, di fronte alla Dogana, ogni qual volta l'introduzione abusiva di merci nei propri recinti comporti infrazione alle leggi doganali o corresponsione dei relativi diritti, salva sempre la rivalsa contro chi di ragione.

Esso potrà, ove lo creda, farli trasportare, a spese del proprietario, nei locali di deposito, assumendoli in custodia.

Art. 34.

(Accertamento dei danni e relativo risarcimento).

La domanda per constatazione di danni per ammanchi, guasti, perdite e per qualsiasi altra causa imputabile al Magazzino, potrà essere presa in considerazione solo se fatta valere dal depositante della merce o dal suo legittimo rappresentante.

Il Magazzino non può in nessun modo essere tenuto a rispondere dei danni, i quali non siano stati constatati, in contraddittorio con i suoi incaricati, non oltre il momento in cui, a tenore dell'art. 33, cessa la sua responsabilità.

In caso di divergenze, potrà richiedersi, ad istanza dell'una o dell'altra parte, l'intervento di un perito. La domanda di indennizzo, con la precisa indicazione del risarcimento richiesto, dovrà essere presentata in forma concreta, entro 180 giorni dalla data del rilievo di cui al precedente comma. Trascorso tale termine, l'interessato si intenderà decaduto da ogni diritto al risarcimento dei danni. Sulla domanda di indennizzo, sempre che essa sia stata presentata in tempo utile, il Magazzino deciderà, entro il termine di 90 giorni, a decorrere dal giorno del ricevimento della stessa.

Il ricorso all'autorità giudiziaria non potrà aver luogo se non dopo trascorsi i termini sopra stabiliti.

Per le mancanze di merce, per le quali il Magazzino dovesse essere ritenuto responsabile a tenore di quanto precede, non sarà dallo stesso dovuto altro risarcimento di danno all'infuori di quello consistente nel pagamento del valore effettivo della merce mancante, calcolato in base a quello corrente di mercato, nel giorno della constatata mancanza.

Nel caso di avaria, della quale a tenore di quanto precede possa darsi carico al Magazzino, questo corrisponderà all'avente diritto un indennizzo equivalente all'effettivo deprezzamento subito dalla merce in conseguenza della avaria. Tale deprezzamento verrà accertato, con riferimento al valore corrente di mercato, nel giorno della constatata avaria, da un perito commerciale inscritto presso il Regio tribunale del luogo di residenza del Magazzino, all'uopo richiesto e nominato dal Consiglio provinciale delle Corporazioni competente.

Ove venga constatata discordanza fra i dati dichiarati dal depositante e quelli effettivi della merce, ai sensi del precedente art. 14, resta in facoltà del Magazzino di determinare gli indennizzi o importi, a sua scelta, sul genere, peso e qualità dichiarati, ovvero su quelli effettivi.

CAPITOLO VII.

RITIRO E USCITA DELLA MERCE.

Art. 35.

(Uscita delle merci - Riconsegna delle merci).

Con le modalità previste dal presente regolamento, il Magazzino darà corso alla riconsegna delle merci cronologicamente, in ordine alle relative domande. Il Magazzino non risponde dei ritardi cagionati da ragioni assolutamente da esso indipendenti.

A richiesta del Magazzino, la domanda deve essere accompagnata dai documenti comprovanti l'adempimento di tutte le formalità doganali ed altre, inerenti alle operazioni.

Il ricevitore delle merci deve rilasciare al Magazzino regolare discarico dei ritiri effettuati; qualora sia stata emessa la fede di deposito con nota di pegno, il ritiro delle merci non potrà aver luogo se non con la consegna al Magazzino di tali documenti.

Chi presenta la fede di deposito separata dalla nota di pegno può ottenere il rilascio parziale o totale della merce previo il deposito, presso la cassa del Magazzino del capitale ed interessi del debito risultante dalla nota di pegno, il tutto in conformità dell'art. 1795 del Codice civile.

Sulla somma depositata al Magazzino non sarà corrisposto alcun interesse.

Art. 36.

(Imperfetto stato di una parte della merce).

Qualora una partita di merce non si trovasse tutta in perfetto stato di conservazione, di condizionamento e di imballaggio, il depositante deve specificare di quale parte di merce intende disporre, ove ne ordini o proceda al parziale ritiro.

In mancanza, il Magazzino agirà di sua iniziativa, senza peraltro, assumere alcuna responsabilità, nei confronti del depositante, per la ripartizione effettuata, e nei confronti dei terzi per la parte residuale.

Art. 37.

(Ritiri parziali merci periziate).

Nel caso di merci per le quali sia stata emessa fede di deposito e nota di pegno con l'indicazione del valore, accertato con la perizia a termini dell'art. 14, non saranno consentiti ritiri parziali, qualora le merci non siano omogenee e cioè, quando l'estrazione parziale renda impossibile o incerta la determinazione, con assoluta precisione, del valore delle merci rimanenti in deposito, a meno che per queste non si provveda ad una nuova perizia.

Il valore delle merci rimanenti dovrà indicarsi, in via di aggiornamento sul doppio titolo.

Art. 38.

(Pronta uscita e pronto imbarco).

Le operazioni di pronta uscita, di pronto smistamento e di pronto imbarco, senza cioè, il passaggio attraverso il Magazzino, potranno essere effettuate, purchè nulla osti da parte delle autorità competenti, solo nei confronti delle merci nazionali e nazionalizzate, e sempre quando ciò sia consentito dalle condizioni del carico, dalla sua posizione sul mezzo di trasporto e dalle esigenze di stivaggio e di disistivaggio.

Per le merci di provenienza o di destinazione estera, le operazioni di cui al precedente comma potranno venir compiute presso i competenti uffici doganali, ai quali, in via normale, è devoluto tale compito.

Art. 39.

(Imbarco delle merci).

La consegna al Magazzino e la semplice introduzione nei suoi recinti delle merci destinate all'imbarco, qualora si conferisca al Magazzino l'incarico di espletare tali operazioni, non implicano impegno nè responsabilità dello stesso per la effettiva caricazione delle merci a bordo della nave prescelta.

Per norma generale, il Magazzino dispone ed esegue la consegna delle merci destinate all'imbarco, in dipendenza delle esigenze del capitano della nave, nonchè delle particolari condizioni delle stive; e pertanto non assume responsabilità alcuna per il mancato imbarco totale o parziale delle merci, o, nel caso d'imbarco in orario straordinario, festivo o notturno, per le conseguenti maggiori spese.

Art. 40.

(Osservazioni del capitano).

Il Magazzino, pur prestando la sua migliore cooperazione per il regolare compimento delle operazioni riguardanti le merci destinate all'imbarco, è esonerato da ogni responsabilità in merito alle osservazioni eventualmente fatte dal capitano della nave sulla polizza di carico e sull'ordine d'imbarco, salvo il caso in cui queste siano conseguenze di fatti imputabili al Magazzino stesso.

TITOLO III.

FEDE DI DEPOSITO E NOTA DI PEGNO.

CAPITOLO VIII.

EMISSIONE DI TITOLI.

Art. 41.

(Fedi di deposito e note di pegno).

Il Magazzino emette, su richiesta dell'avente diritto, le fedi di deposito e le note di pegno, trasmissibili a mezzo girata in conformità di quanto previsto dall'art. 1792 del Codice civile e usufruenti di tutti i benefici riconosciuti dalla legge per la loro negoziazione.

Per quel che riguarda le indicazioni relative alla merce, che devono essere contenute nella fede di deposito e nella nota di pegno, valgono le disposizioni dell'art. 23, relative alla « ricevuta di deposito ».

Sulle fedi di deposito e note di pegno sarà fatta annotazione delle parziali estrazioni.

Art. 42.

(Fedi di deposito per le merci sequestrate).

Non sarà rilasciata la fede di deposito e la nota di pegno finchè non siano annullati o revocati gli eventuali sequestri che fossero stati eseguiti sulla merce.

Art. 43.

(Smarrimenti di titoli).

Non saranno emessi duplicati della fede di deposito e nota di pegno. In casi di smarrimento, sottrazione o distruzione, dovrà esperirsi la procedura contemplata nel vigente Codice civile pei titoli di credito di tipo similare.

CAPITOLO IX.

OPERAZIONI SU TITOLI.

Art. 44.

(Trasferimenti di proprietà).

Salvo il caso della esistenza di una fede di deposito, il trasferimento di proprietà della totalità o di parte della merce depositata potrà essere eseguito o con una domanda di estrazione fatta dal cedente e contemporanea domanda di introduzione fatta dal cessionario, oppure con semplice lettera di trapasso del cedente.

Art. 45.

(Girata di titoli).

Ogni clausola contenuta nella girata della fede di deposito o nota di pegno, che ne determini le condizioni fra girante e giratario, è senza effetto nei confronti del Magazzino.

Art. 46.

(Sovvenzioni sulle fedi di deposito).

Il Magazzino potrà concedere, senza alcun impegno, sovvenzioni sulle fedi di deposito e note di pegno di propria emissione, a condizioni da stabilirsi.

CAPITOLO X.

DELLA VENDITA.

Art. 47.

(Della vendita al pubblico incanto).

Su richiesta del titolare del deposito, oppure forzatamente, il Magazzino s'incarica di far vendere ai pubblici incanti la merce depositata, osservando le analoghe disposizioni di legge ed in particolare gli articoli 1789 e 1515 del Codice civile.

Qualora si tratti di merce coperta da fede di deposito e nota di pegno, e quest'ultima si trovi staccata dalla fede di deposito, la vendita volontaria non può farsi per un prezzo inferiore a quanto occorre per coprire l'ammontare dovuto sulla nota di pegno in capitali ed interessi, oltre le spese ed i diritti gravanti sulla merce, a meno che il richiedente della vendita non versi anticipatamente, nelle casse del Magazzino, ogni differenza.

Tra le spese di deposito, di conservazione e di salvamento, per le quali il Magazzino ha il privilegio in confronto di qualunque creditore a tenore dell'art. 2756 del Codice civile, sono comprese quelle per l'assicurazione delle merci.

Se il prezzo ricavato dalla vendita forzata per mancato pagamento della nota di pegno non è sufficiente a coprire, oltre i diritti e spese privilegiati, la somma in questa indicata e gli accessori d'uso, la nota di pegno viene annotata di parziale pagamento e indi restituita al suo possessore per l'esperimento delle ulteriori azioni creditorie.

Art. 48.

(Norme e modalità per gli incanti).

Chiunque vorrà essere ammesso agli incanti dovrà depositare al Magazzino il 10 % del prezzo d'asta, che gli verrà restituito qualora non rimanga aggiudicatario.

Le vendite s'intendono fatte a pronti contanti.

L'aggiudicatario è tenuto a versare immediatamente al Magazzino l'ammontare del prezzo di aggiudicazione.

In difetto, la merce sarà rimessa in vendita possibilmente nella medesima seduta e l'aggiudicatario inadempiente perderà l'effettuato deposito del 10 % che, dedotte le spese, rimarrà devoluto all'intestatario della merce.

Se la merce aggiudicata e pagata non verrà ritirata entro le ventiquattro ore, sarà considerata in deposito intestato all'aggiudicatario ed assoggettata ai diritti ed alle discipline tutte del presente regolamento.

Art. 49.

(Vendita non eseguita).

Se la vendita richiesta e prevista non avesse più luogo, il richiedente dovrà pagare al Magazzino un diritto dell'1 % sul valore delle merci, col minimo di L. 10, oltre il rimborso delle spese.

TITOLO IV.

DIRITTI DEL MAGAZZINO — DISPOSIZIONI VARIE.

CAPITOLO XI.

SPESE E COMPETENZE.

Art. 50.

(Pagamento competenze).

Per tutte le operazioni contemplate nel presente regolamento spettano al Magazzino i compensi stabiliti nella tariffa.

Potrà, peraltro, il Magazzino, per rilevanti quantitativi di merci e per depositi di notevole durata, accordare speciali agevolazioni sulle tariffe.

Per qualunque servizio speciale — non previsto dal presente regolamento e dalle tariffe — richiesto dal depositante, saranno presi accordi di volta in volta e stabiliti i relativi compensi.

I pagamenti devono essere effettuati unicamente all'Ufficio cassa del Magazzino, ovvero a persona o ente da esso esplicitamente delegato.

Gli eventuali depositi di somme effettuati a garanzia dei pagamenti dovuti al Magazzino sono infruttiferi d'interessi.

Art. 51.

(Pagamento delle spese durante il deposito).

In ogni caso in cui risulti che il valore delle merci depositate non copre le spese sulle stesse, il Magazzino inviterà il depositante a provvedere entro un congruo termine, al loro pagamento.

Qualora non si sia provveduto, il Magazzino ha facoltà di richiedere la vendita delle merci depositate con la procedura degli articoli 1789 e 1515 del Codice civile.

Tutte le spese gravanti sulle merci depositate debbono essere pagate all'atto del ritiro, ed allorchè la giacenza sia prolungata, il Magazzino avrà diritto di richiederne il pagamento dopo tre mesi di giacenza, e così di seguito allo scadere dei trimestri successivi.

Qualora durante la prolungata giacenza delle merci depositate si siano verificati eventuali aumenti di tariffe, autorizzati dalla superiore autorità, questi dovranno essere notificati al depositante a cura dell'Amministrazione esercente a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e non potranno essere applicati nei confronti del depositante medesimo che dopo la scadenza della liquidazione trimestrale successiva a quella nel cui corso è stata effettuata la notifica suddetta.

In caso di dilazionato pagamento, il Magazzino avrà il diritto di applicare un interesse di mora dell'1 % per mese indivisibile di ritardo.

Art. 52.

(*Garanzia per il pagamento delle spese controverse*).

In caso di contestazione sull'ammontare delle spese, il Magazzino è facoltato ad applicare il diritto di ritenzione sulle merci, limitatamente al quantitativo occorrente a garantire le spese medesime e sino alla risoluzione della contestazione, salvo che il depositante non preferisca dare garanzia effettuando il deposito della somma richiesta presso una banca di diritto pubblico.

Art. 53.

(*Diritto di ritenzione*).

La merce non potrà uscire in tutto o in parte dai depositi, se non saranno state pagate tutte le spese, diritti ed esborsi dovuti, sia dalle merci per le quali si chiede il ritiro totale o parziale, sia per le altre merci dello stesso depositante, anteriori al deposito stesso, le cui spese, diritti ed esborsi, già dovuti, non siano stati per qualsiasi ragione pagati al Magazzino, e ciò in conformità al disposto dell'art. 1781 del Codice civile.

Per ogni eventuale differenza, che per errore di calcolo o per qualsiasi altra causa fosse ad emergere dopo il ritiro della merce, il Magazzino ha il diritto di rivalersi, anche nella forma indicata nel precedente comma, verso il titolare del deposito.

Art. 54.

(*Diritti di trasferimento*).

Tutte le spese, niuna esclusa, inerenti al movimento e sosta della merce, a tenore del presente regolamento e della tariffa, seguono la merce qualunque sia la forma del trasferimento, della cessione e della consegna a terzi, e passano quindi, anche come obbligazioni personali, dall'originario depositante ai suoi successivi aventi causa, a meno che non vengano saldate prima o all'atto del trasferimento o della cessione.

Art. 55.

(*Diritti del Magazzino sul ricavato della vendita*).

Effettuata la vendita, il ricavato di essa sarà versato al Magazzino, il quale procederà, entro due giorni, alla liquidazione delle operazioni, trattenendo le spese ed i diritti maturati sulla merce venduta, comprese le spese di vendita, più un diritto d'asta del 2 % *ad valorem* (minimo L. 10), dopo di che pagherà all'avente diritto, su richiesta, il ricavato netto della vendita.

Trattandosi di merce coperta da fede di deposito e nota di pegno, il Magazzino pagherà al possessore di quest'ultima la somma disponibile fino a concorrenza del suo credito ed accessori e, qualora si verifichi un avanzo, lo terrà a disposizione del possessore della fede di deposito, senza diritto agli interessi.

Art. 56.

(*Operazioni richieste e sospese*).

Ogni operazione richiesta e poi sospesa per ordine e conto del richiedente e per ragioni da costui dipendenti, dovrà essere compensata in ragione degli oneri derivanti al Magazzino.

Art. 57.

(*Compenso minimo*).

Il compenso minimo per ogni operazione non può in verun caso essere inferiore a L. 5 complessive di fatturazione.

CAPITOLO XII.

DISPOSIZIONI RELATIVE AL PERSONALE E VARIE.

Art. 58.

(*Dei dipendenti del Magazzino*).

E' severamente vietato ai dipendenti del Magazzino di ricevere compensi speciali per prestazioni inerenti al servizio, e di fornire ragguagli e indicazioni di qualsiasi genere concernenti le merci depositate od altre, a richiedenti che non siano le persone direttamente interessate, salvo sempre restando, a carico del Magazzino e dei suoi dipendenti, l'obbligo di prestare ogni opportuno ausilio ai funzionari ed agenti dell'Amministrazione finanziaria, ai fini dell'accertamento di eventuali contravvenzioni e, in genere, di violazioni alle disposizioni doganali in vigore.

Art. 59.

(*Infortuni e divieto di accesso nei recinti*).

Il Magazzino non è responsabile degli infortuni o danni nei quali potessero incorrere, durante la permanenza nei propri recinti, le persone estranee, anche se autorizzate ad entrare nei recinti stessi.

Il Magazzino ha il diritto di allontanare dai propri recinti e di inibire l'accesso a quelle persone che si fossero rese responsabili di danni, incidenti o disservizi.

Art. 60.

(*Divieti vari*).

E' assolutamente proibito ingombrare con carri od altro i recinti del Magazzino, se non per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci.

Nei locali di deposito comune e nei magazzini privati è proibito fumare, accendere lumi ed altri corpi infiammabili.

Art. 61.

(*Dipendenti di depositanti*).

I depositanti sono responsabili dell'operato dei propri dipendenti vetturali, così come il capitano della nave affiancata, o chi per esso, è responsabile dell'operato del personale di bordo.

Art. 62.

(*Risoluzione controversie*).

Le controversie o contestazioni, che potessero sorgere nell'applicazione del presente regolamento o delle tariffe, saranno risolte, a seconda della competenza, dal Consiglio provinciale delle Corporazioni o dall'autorità marittima.

Contro le decisioni intervenute è ammesso ricorso entro tre mesi ai rispettivi Ministeri.

Art. 63.

(*Modifiche al regolamento*).

Qualsiasi modifica o aggiunta o soppressione al presente regolamento o alle tariffe dovrà essere approvata dalle competenti autorità.

Roma, addì 21 dicembre 1942-XXI

p. *Il Ministro per le corporazioni*
AMICUCCI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

Il Ministro per le comunicazioni
HOST VENTURI

(4754)

DECRETO MINISTERIALE 29 dicembre 1942-XXI.

Determinazione dei prezzi di vendita della manna da drogheria di produzione 1941, per le vendite dall'ammasso.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto-legge 5 novembre 1937-XVI, n. 2119, convertito nella legge 28 aprile 1938-XVI, n. 724, sulla disciplina del commercio della manna;

Decreta:

I prezzi di vendita agli acquirenti dall'ammasso della manna da drogheria di produzione 1941 sono stabiliti nella misura seguente:

MANNA CAPACI.

Cannolo scelto:

Colorito chiaro, pezzatura regolare, con esclusione del cosidetto « coccio », L. 30,40 al kg.;

Cannolo:

Colorito chiaro, contenente « coccio » sino alla proporzione del 30 %, L. 28 al kg.;

Rottame scelto:

Colorito chiaro, sciolto, senza « insorte », L. 15,95 al chilogrammo;

Rottame:

Colorito leggermente ingiallito, con contenuto massimo di « insorte » del 25 %, L. 14 al kg.;

MANNA GERACI.

Cannolo:

Colorito chiaro, esente da pezzi arrossati, pezzatura naturale, fino alla misura minima di cm. 3, L. 25,45 al chilogrammo;

Sorte:

Colorito chiaro o leggermente ingiallito, con contenuto massimo di impurità del 3 %, L. 12,60 al kg.;

MANNA FRASSINO.

Cannolo:

Pezzatura non inferiore ai cm. 3, L. 21 al kg.;

Drogheria:

Non melassosa, impurità massima 4 %, L. 10,20 al chilogrammo.

Tali prezzi si intendono per le vendite dall'ammasso ai commercianti grossisti di manna e agli esportatori, per merce netta, consegna al magazzino dell'ammasso a San Lorenzo Colli (Palermo) per pagamento a contanti alla consegna.

I prezzi per i tipi scelti (cannolo e rottame Capaci) non sono comprensivi dell'imballaggio.

I prezzi di vendita della manna lavorazione di produzione 1941 sono stabiliti nella misura seguente:

lire 6,50 al chilogrammo per la manna Frassino lavorazione, merce netta, insaccata, franco magazzino dell'ammasso a Palermo, base 7 % di impurità e 7 % di umidità;

lire 7,20 al chilogrammo per la manna Geraci lavorazione, merce netta, insaccata, franco magazzino dell'ammasso a Palermo, base 3 % di impurità e 7 % di umidità.

Roma, addì 29 dicembre 1942-XXI

p. Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste
PASCOLATO

p. Il Ministro per le corporazioni
AMICUCCI

(4786)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Scioglimento d'ufficio di società cooperativa

Si avverte che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 del R. decreto-legge 11 dicembre 1930, n. 1882, convertito nella legge 4 giugno 1931, n. 998, la Società anonima cooperativa di produzione e lavoro « Littoria », con sede in Savoia di Lucania, costituita in data 6 febbraio 1933 con rogito del notaio Alfonso Simone, residente in Balvano, non avendo per due anni consecutivi depositato al Ministero delle corporazioni il bilancio annuale e non avendo in detto periodo compiuto atti di amministrazione o di gestione, sarà dichiarata sciolta ad ogni effetto di legge con decreto del Ministro per le corporazioni da emanarsi trascorso un mese dalla presente inserzione.

Chiunque vi abbia interesse può fare opposizione o comunicazioni al Ministero delle corporazioni entro il termine citato.

(4780)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e dei titoli del 30 dicembre 1942-XXI - N. 235

Albania (I)	6,25	Islanda (I)	2,9247
Argentina (U)	4,45	Lettonia (C)	3,6751
Australia (I)	60,23	Lituania (C)	3,3003
Belgio (C)	3,0418	Messico (I)	3,933
Bolivia (I)	43,70	Nicaragua (I)	3,80
Brasile (I)	6,9961	Norvegia (C)	4,3215
Bulgaria (C) (1)	23,42	Nuova Zel. (I)	60,23
Id. (C) (2)	22,98	Olanda (C)	10,09
Canadà (I)	15,97	Perù (I)	2,9925
Cile (I)	0,7125	Polonia (C)	380,23
Cina (Nanchino) (I)	0,8055	Portogallo (U)	0,8025
Columbia (I)	10,877	Id. (C)	0,7975
Costarica (I)	3,366	Romania (C)	10,5263
Croazia (C)	38 —	Russia (I)	3,5860
Cuba (I)	19 —	Salvador (I)	7,60
Danimarca (C)	3,9698	Serbia (I)	38 —
Egitto (I)	75,28	Slovacchia (C)	65,40
Equador (I)	1,3870	Spagna (C) (1)	173,61
Estonia (C)	4,697	Id. (C) (2)	169,40
Finlandia (C)	38,91	S. U. America (I)	19 —
Francia (I)	38 —	Svezia (U)	4,53
Germania (U) (C)	7,6045	Id. (C)	4,529
Giappone (U)	4,475	Svizzera (U)	441 —
Gran Bret. (I)	75,28	Id. (C)	441 —
Grecia (C)	12,50	Tailandia (I)	4,475
Guatemala (I)	19 —	Turchia (C)	15,29
Haiti (I)	3,80	Ungheria (C) (1)	4,67976
Honduras (I)	9,50	Id. (C) (2)	4,56395
India (I)	5,6464	Unione S. Aff. (I)	75,28
Indocina (I)	4,4078	Uruguay (I)	10,08
Iran (I)	1,1103	Venezuela (I)	5,70

(U) Ufficiale — (C) Compensazione — (I) Indicativo.
(1) Per versamenti effettuati dai creditori in Italia.
(2) Per pagamenti a favore dei creditori italiani.

Rendita 3,50 % (1906)	86,70
Id. 3,50 % (1902)	85,925
Id. 3 % lordo	72,30
Id. 5 % (1935)	94,45
Redimib. 3,50 % (1934)	84,375
Id. 5 % (1936)	95,525
Id. 4,75 % (1924)	495,80
Obblig. Venezie 3,50 %	96,85
Buoni novennali 4 % (15-2-43)	99,275
Id. 4 % (15-12-43)	98,85
Id. 5 % (1944)	98,80
Id. 5 % (1949)	96,35
Id. 5 % (15-2-50)	96,325
Id. 5 % (15-9-50)	96,425
Id. 5 % (15-4-51)	96,40

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª *pubblicazione*).

Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico

Elenco n. 12.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito	Numero d'iscrizione	Ammontare della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
Cons. 3,50 % (1906)	423473	35 —	Mirenghi Clotilde *di* Salvatore, dom. in Altare (Genova).	Mirenghi Clotilde *fu* Salvatore, dom. in Altare (Genova).
Id.	846460	56 —	Bande *Antonietta* fu Giuseppe maritata Sequi, dom. ad Orani (Nuoro), ipotecata per cauzione dovuta da Fiorentino Ignazio fu Gervasio nella sua qualità di esattore delle imposte.	Bande *Mariantonia* fu Giuseppe, ecc., come contro.
d.	846461	280 —	Come sopra, ipotecata per cauzione dovuta da Salis Ramasso Francesco fu Agostino, quale conservatore delle ipoteche	Come sopra, ipotecata come contro.
Id.	723823	1.050 —	Costa *Teresa Maria vulgo Marietta* fu *Federico-Eugenio* moglie di Drago Tito, dom in Bogliasco (Genova)	Costa *Teresa Maria Sara* fu *Eugenio*, ecc., come contro.
Id.	629172	70 —	Comune di Vercelli (Novara), vincolata d'usufrutto a favore di Chiodi *Regina* fu Pietro ved Locarni Giuseppe	Comune di Vercelli (Novara), vincolata d'usufrutto a favore di Chiodi *Angela Maria Regina* fu Pietro ved. Locarni Giuseppe
Id.	292210	332,50	Cuoco Rosa Antonietta Maria fu Vincenzo, minore, sotto la patria potestà della madre Magliano *Carolina* fu Paolo ved di Cuoco Vincenzo, ora moglie in seconde nozze di Laurella Vittorio fu Carlo, dom in Casale (Alessandria), con usufrutto vitalizio a favore di Magliano *Carolina* fu Paolo ved di Cuoco Vincenzo, ora moglie in seconde nozze di Laurella Vittorio fu Carlo dom in Casale (Alessandria)	Cuoco Rosa Antonietta Maria fu Vincenzo, minore, sotto la patria potestà della madre Magliano *Carlotta* fu Paolo, ecc., come contro, con usufrutto vitalizio a favore di Magliano *Carlotta* fu Paolo, ecc., come contro.
Id.	734213	108,50	Cuoco Rosa Antonietta Maria fu Vincenzo, moglie di Reverberi Edoardo fu Gaetano, dom. a Torino, con usufrutto vitalizio a favore di Magliano *Carolina* fu Paolo ved di Cuoco Vincenzo, moglie in seconde nozze di Laurella Vittorio fu Carlo, dom a Torino.	Come contro, con usufrutto vitalizio a favore di Magliano *Carlotta* fu Paolo, ecc., come contro.
Id.	246846	45,50	Pugliese *Gisella* fu Giuseppe, minore, sotto la patria potestà della madre Vitalevi Eugenia, ved. Pugliese, dom. a Vercelli, con usufrutto a Vitalevi Eugenia fu Elia, ved di Pugliese Giuseppe	Pugliese *Marianna Rachele Gisella* fu Giuseppe, ecc., come contro.
Id.	656165	140 —	Villa Olga fu Adolfo, minore, sotto la patria potestà della madre *Ida* Coccoli di Mauro ved di Adolfo Villa, dom in Napoli.	Come contro, sotto la patria potestà della madre Coccoli *Aida*, ecc., come contro.
P. R. 3,50 %	172244	350 —	Martinotti *Maria* fu Bartolomeo, nubile, dom. in Casale Monferrato (Alessandria).	Martinotti *Anna-Maria* fu Bartolomeo, ecc., come contro.
Cons. 3,50 %	800986	700 —	Come sopra	Come sopra.
Id.	325840	700 —	Pincherli *Emma* di Leone, nubile, dom. in Verona, vincolato per dote per il matrimonio della titolare con Bianchini Giuseppe fu Samuele.	Pincherli *Brunetta Emma* di Leone, ecc., come contro.

Debito	Numero d'iscrizione	Ammontare della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
B. T. 1943 Serie I	987	Capitale 14.500 —	Capuzzo Lino fu *Tito*, minore, sotto la patria potestà della madre Mattiello Teresa fu Luigi ved. Capuzzo.	Capuzzo Lino fu *Sisto Tito*, minore, ecc., come contro.
P.R. 3,50%	299372	42 —	Chiodi Giuseppe fu Francesco, dom. a Formia (Caserta), con usufrutto vitalizio a favore di Chiodi *Regina* fu Pietro, ved. di Locarni Giuseppe, dom. a Vercelli (Novara)	Come contro, con usufrutto vitalizio a favore di Chiodi *Angela Maria Regina* fu Pietro, ecc., come contro
Id.	299371	42 —	Chiodi Teresa fu Francesco, moglie di Langella Amedeo, dom. a Scafati (Salerno), con usufrutto vitalizio a favore di Chiodi *Regina* fu Pietro, ved. di Locarni Giuseppe, dom. a Vercelli (Novara).	Come contro, con usufrutto vitalizio a favore di Chiodi *Angela Maria Regina* fu Pietro, ecc., come contro
Id.	492433	171,50	Asplanato *Eva* di *Pietro Francesco*, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Sanremo (Imperia).	Asplanato *Maria Caterina Eva* di *Francesco*, minore, ecc., come contro.
Id.	230812	1.004,50	Beretta *Gina-Carla* di Angelo, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Milano	Beretta *Giancarla* di Angelo, minore, ecc., come contro.
Id.	202786	105 —	Emerigo Rosa di *Antonio*, ved. di Guglieri Francesco, dom. a Borgomaro (Porto Maurizio).	Emerigo Rosa di *Giacomo Antonio*, ecc., come contro.
Id.	314610	899,50	La Battaglia Maria fu Vincenzo, dom. a Rotondella (Potenza), con usufrutto vitalizio a favore di De Pietro *Francesca* fu Nicola, ved. di La Battaglia Vincenzo, dom. a Rotondella (Potenza)	Come contro, con usufrutto vitalizio a favore di De Pietro *Battista Maddalena Francesca* fu Nicola, ecc. come contro.
Id.	202818	700 —	La Battaglia Giulia fu Vincenzo, moglie di De Cicco Francesco, dom. a Noepoli (Potenza), con usufrutto vitalizio a favore di De Pietro Francesca fu Nicola, ecc. come sopra	Come contro, con usufrutto vitalizio a favore di De Pietro *Battista Maddalena Francesca* fu Nicola, ecc., come contro.
Id.	15684	143,50	Castellani *Ruggera* ed *Angelo* fu Ruggero, in parti uguali, minori, sotto la patria potestà della madre Gambini Letizia ved Castellani Ruggero, dom. in Grosseto	Castellani *Ruggerina* ed *Angiola* fu Ruggero, ecc., come contro.
Id.	139005	245 —	Mattalia Maria fu Vincenzo, nubile, dom a Cuneo, con usufrutto vitalizio - senza fede di vita - a favore di Bruna *Angela* fu Giovanni, ved di Mattalia Vincenzo, dom a Cuneo	Come contro, con usufrutto vitalizio - senza fede di vita - a favore di Bruna *Teresa Angela Pia Maria* fu Giovanni, ecc., come contro.
Id.	139002	245 —	Mattalia Emilia fu Vincenzo, moglie di Giordanengo Serafino, dom. a Cuneo, con usufrutto vitalizio come sopra.	Come contro, con usufrutto vitalizio come sopra
Id.	269481	1.253 —	Rosso Stefano fu Alessandro, minore, sotto la patria potestà della madre Mazzinghi Emma ved Rosso, dom. ad Albissola Marina (Savona), con usufrutto a *Conrado* Maria fu Alessandro, ved. di Rosso Stefano.	Come contro, con usufrutto a *Conradi* Maria ecc., come contro.
Id.	269482	1.253 —	Rosso Maria Elisa fu Alessandro, minore, ecc., come sopra.	Come contro, con usufrutto come sopra.
Rend. 5 %	940099	250 —	Granchelli *Rosina* di Giacinto, moglie di Francesco Rinaldi di Gennaro, dom. a Civitella Casanova (Teramo.	Granchelli *Berenice Filomena Rosina* ecc., come contro.
Id.	94100	250 —	Come sopra.	Come sopra.

A termini dell art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 19 novembre 1942-XXI

Il direttore generale: POTENZA

(4419)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina del commissario straordinario e dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Paludi (Cosenza).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduto il decreto di pari data del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, che dispone lo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Paludi, con sede nel comune di Paludi (Cosenza);

Dispone:

Il sig. Alfredo Nicoletti fu Alfonso è nominato commissario straordinario per l'amministrazione della Cassa rurale ed artigiana di Paludi, avente sede nel comune di Paludi (Cosenza) ed i signori prof. Luigi Caliò fu Giuseppe, Salatino Franco Epifanio di Luigi e rag. Pietro Grano fu Cosimo sono nominati membri del Comitato di sorveglianza della Cassa stessa con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, e dal titolo VII, capo II, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 dicembre 1942-XXI

V. AZZOLINI

(4785)

Nomina dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Castelluccio Valmaggiore (Foggia), Castropignano (Campobasso) e Banari (Sassari).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760 e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928-VI e modificato con decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1937-XV;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Vedute le proposte della Sezione di credito agrario del Banco di Napoli — istituto di credito di diritto pubblico — con sede in Napoli e dell'Istituto di credito agrario per la Sardegna, con sede in Sassari;

Dispone:

Sono nominati presidenti delle Casse comunali di credito agrario sottoindicate i signori:

Donato Palumbo fu Giovanni, per la Cassa comunale di credito agrario di Castelluccio Valmaggiore (Foggia);

Clemente Petti fu Gennaro, per la Cassa comunale di credito agrario di Castropignano (Campobasso);

Michele Sassu fu Lorenzo, per la Cassa comunale di credito agrario di Banari (Sassari).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 dicembre 1942-XXI

V. AZZOLINI

(4787)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE FINANZE

Riduzione del numero dei posti di perito (grado 9°, gruppo B) nel ruolo del personale di 1ª categoria dell'Amministrazione dei monopoli di Stato da conferirsi mediante concorso per titoli.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale n. 05/6307 del 22 maggio 1942-XX, registrato alla Corte dei conti il 3 giugno stesso anno, registro n. 4, foglio n. 78, con il quale è stato indetto un concorso per titoli a n. 14 posti di perito (grado 9° - gruppo *B*) nel ruolo del personale di 1ª categoria dell'Amministrazione dei monopoli di Stato così ripartiti:

dieci posti per la specialità agrari;

quattro posti per la specialità meccanici;

Visto il R. decreto 6 gennaio 1942-XX, n. 27, con il quale sono state disposte provvidenze a favore dei chiamati alle armi nelle assunzioni da parte delle Amministrazioni dello Stato e nelle promozioni del personale statale;

Vista la nota n. 56647/54213/1.3.1 del 13 novembre 1942-XXI, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in deroga alla disposizione sospensiva dei concorsi per conferimento di posti di ruolo nelle Amministrazioni statali, consente l'espletamento del concorso indetto col citato decreto Ministeriale n. 05/6307 previa riserva a favore dei chiamati alle armi della metà dei posti messi a concorso;

Considerato che i posti di organico nel grado di perito disponibili per il conferimento a norma dei Regi decreti 11 aprile 1940-XVIII, n. 278, e 15 aprile 1942-XX, n. 425, è di 59 unità delle quali, dedotti i 14 posti di cui al concorso per esami bandito con decreto Ministeriale n. 05/6308 del 22 maggio 1942-XX, ne residuano 15 da conferirsi per titoli in forza dei citati Regi decreto n. 278 e 425;

Decreta:

Il numero dei posti di perito (grado 9° - gruppo *B*) nel ruolo del personale di 1ª categoria dei Monopoli di Stato da conferirsi mediante il concorso per titoli di cui al decreto Ministeriale n. 05/6307 citato nelle premesse, è ridotto a sette così ripartiti:

cinque posti per la specialità agrari e due posti per la specialità meccanici.

Altri otto posti vengono riservati a favore di coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del R. decreto 6 gennaio 1942-XX, n. 27, citato nelle premesse, per i concorsi da bandire secondo le norme contenute nell'articolo stesso.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 novembre 1942-XXI

Il Ministro: DI REVEL

(4764)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.